



COMUNICAZIONE

Allego scheda tecnica che contiene foto e comunicazione che inviamo a tutti i clienti che intendono acquistare questo primo modello di mascherine che produciamo (ne seguiranno altri)

Lotto minimo : confezione da 5 pezzi chiusa sigillata . Ci sono 3 taglie L, M, S in cui cambia solo la lunghezza dell'elastico

Sottolineo che in termini di legge non vanno bene se non potete garantire la distanza minima di sicurezza uno dall'altro sul posto di lavoro e verificate con il consulente del lavoro e col vostro responsabile della sicurezza aziendale che per la vostra attività vadano bene come art 16 comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n.18 e circolare del ministero della salute n. 3572 - P - 18/03/2020.

Sono interamente prodotte nel nostro stabilimento con materiale tutto italiano certificato OEKOTEX da inizio a chiusura ermetica e poi gamma irraggiate (anche se per legge è sarebbe facoltativo ma noi preferiamo fare così) per abbattere la carica virale e batterica da un'azienda italiana specializzata in sterilizzazione di materiale medico.

Volendo sono anche personalizzabili internamente con stampa a base acqua.

Inviemo la presente in seguito alla richiesta di acquisto di mascherine per sottolineare tipologia di mascherina e tipo di utilizzo secondo art 16 , comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n.18 e circolare del ministero della salute n. 3572 - P - 18/03/2020

Vi prego di rimandare con conferma di presa visione

PER L'ACQUISTO PER LE AZIENDE CONSIGLIO UNA VERIFICA DELL'IDONEITA' DA SCHEDA TECNICA DELLA MASCHERINA EX ART 16 comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n.18 con i propri consulenti del lavoro e consulenti per la sicurezza aziendale

Come indicato nella scheda tecnica allegata

Non adatta per uso sanitario, non è una mascherina chirurgica, E' una mascherina facciale ad uso generico in triplo strato di TNT spandbound idrorepellente e traspirante gammairradiata una volta confezionata per abbattere la carica batterica e virale interamente prodotta nei nostri stabilimenti. Non costituisce Dispositivo medico e/o Dispositivo di protezione individuale

Uso singolo

La mascherina non può essere utilizzata durante il servizio degli operatori sanitari o dai lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza. La mascherina non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa e non offre alcuna protezione efficace contro i patogeni. E' fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza interpersonale.

Riportiamo qui di seguito la circolare del ministero della Salute.

Circolare numero 3572 del 18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute

Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

L'art. 16 stabilisce che per i lavoratori che "..... nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9". Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall'accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all'art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. **Si richiama l'attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono "oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro". Il successivo comma 2 stabilisce che "Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio". La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI. Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza. Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l'assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.**



SIB ITALY SRL

SIB ITALY S.R.L.

-  **SEDE LEGALE:** VIA LAMARMORA N.40 - 10128 TORINO (TO)
-  **UFFICIO/MAGAZZINO:** STRADA VALLE TANARO 35/A - 14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)
-  **C.FISC. / P.IVA / R.I. TO:** 10784730011 - **R.E.A.** 1161627 - **C.S.I.V.** 30.000,00 EURO
-  **CONTATTI:** MICHELE.FOCUS@GMAIL.COM - 0039 0141 098221